
1. La composizione del Collegio di coordinamento è probabilmente pletorica; la presenza dei Presidenti dei tre Collegi dovrebbe essere necessaria, ma al tempo stesso sufficiente, ad assicurare la più attenta considerazione di tutti i punti di vista e di tutti gli interessi in gioco in relazione alle questioni controverse che si suppone verranno sottoposte a detto nuovo organismo, del quale in effetti da tempo si auspicava l'introduzione, allo scopo di prevenire il rischio di decisioni contrastanti fra i tre Collegi. La scelta di affiancare ai tre presidenti due soggetti designati dalle associazioni rappresentative degli intermediari e dei consumatori/utenti potrebbe sortire un effetto non benefico sul prestigio della figura del Presidente, il quale deve essere di per sé in grado di esprimere e sintetizzare, nell'ambito del Collegio di coordinamento, i diversi punti di vista emersi nei singoli collegi "locali" in occasione del dibattito sulla questione controversa. Con il rilievo appena svolto si collega l'ulteriore osservazione, per la quale la rimessione preventiva al Collegio di coordinamento, in assenza di qualunque discussione del ricorso da parte del Collegio territorialmente competente, non sembra soluzione del tutto meritevole di plauso, se non nell'ipotesi in cui sulla questione di diritto specifica, affrontata in quel ricorso, risultino essere state adottate decisioni contrastanti da parte dei tre Collegi territorialmente competenti.
2. A proposito dei poteri del presidente, non viene espressamente risolta la questione se egli debba prendersi carico di alcuni ricorsi come relatore oppure debba o possa farne a meno. L'ampliamento, rispetto al quadro attuale, dei poteri del Presidente e perciò anche dei suoi doveri indurrebbe a sciogliere il dubbio nel senso di esonerare il Presidente dalla discussione dei ricorsi e dalla stesura di decisioni, ma forse non sarebbe inopportuna una previsione specifica al riguardo.
3. Nel paragrafo dedicato al contributo alle spese della procedura (sez. V, 2), sarebbe forse opportuno affrontare la *vexata quaestio* della possibilità o no di riconoscere al ricorrente non soccombente una somma di denaro a titolo di (contributo alle) spese legali; in caso affermativo, occorrerebbe poi stabilire i presupposti (domanda esplicita del ricorrente? documentazione adeguata?) e i criteri di calcolo di tale somma. Consultando le decisioni già pubblicate, ci si avvede facilmente del fatto che sono ormai numerosi i casi in cui, su richiesta del ricorrente, gli viene liquidato un determinato ammontare a titolo di spese legali, più o meno documentate. I criteri di calcolo di tale ammontare appaiono assai eterogenei, per cui le cifre variano da qualche migliaio a poche decine di euro; inoltre, l'esperienza (in particolare, del Collegio di Roma) dimostra che su questo specifico tema a

volte si accendono lunghe discussioni, così prolungando enormemente la durata delle sedute e distogliendo l'attenzione dai temi "sostanziali", con il rischio, poi, di adottare, senza volerlo, decisioni di contenuto discriminatorio fra un ricorrente e l'altro. Sarebbe allora opportuno esplicitare ulteriormente la scelta del regolatore, o escludendo espressamente la possibilità di liquidare contributi alle spese legali al di fuori e al di sopra del modestissimo importo di euro 20,00, oppure - al contrario - prevedendo tale possibilità; in tal caso, occorrerebbe indicare i criteri di liquidazione eventualmente sulla base di "scaglioni di valore" della vertenza o di altro parametro (per es. l'oggettiva durata e/o complessità della stessa).

Roma, 10 settembre 2011